

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3751

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, MARTINA MICHELE,
BOLOGNA, RIPAMONTI, SCIOLIS, BIASUTTI, FORNALE**

Presentata il 13 aprile 1962

Nuove norme relative alla laguna di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI — Venezia è rimasta isola ed è giunta a noi, quasi intatta col suo contorno lagunare perchè i suoi abitanti, in ogni tempo, l'hanno custodita e conservata.

Fino alla fine del secolo XVIII è stata amata e curata con saggezza, con tenacia e senza soluzione di continuità in tutte le manifestazioni della sua attività (e particolarmente nelle necessità idrauliche proprie della sua straordinaria configurazione) dal Governo della Serenissima Repubblica. Tale Governo comprendeva nel proprio organico, fin da tempi remoti, un Magistrato alle acque, con Savi ed Esecutori, che esercitava sulla laguna severa sorveglianza a mezzo di un capitano e di una polizia.

La Serenissima aveva riconosciuto come principali nemici di Venezia i fiumi, il mare e gli uomini. Contro i primi ha lottato senza quartiere ed è riuscita a debellarli, contro il mare si è difesa gloriosamente, contro gli avversari resse per quasi dieci secoli.

Comunque, alla caduta della Serenissima Repubblica la laguna si trovava in situazione migliore di quella attuale, situazione che è possibile in parte riconoscere confrontandola con quella rappresentata nella Carta militare del capitano napoleonico Denaix (1809) ed anche nelle carte successive. Tutti

i terreni barenosi erano più alti ed occupavano una maggiore estensione; i canali lagunari erano molto più diramati, le isole più floride, i porti naturali meno navigabili dalle navi a vela dell'epoca.

Le potenze occupanti succedute alla Repubblica, Napoleone e l'Austria, si interessarono di Venezia con fini diversi e della sua laguna soltanto a scopo militare, con imperfetta conoscenza dei fenomeni in atto, i quali, intanto, continuavano a produrre i loro effetti.

Due in particolare: uno naturale, inevitabile, l'innalzamento del livello marino che, pur avvertito da tempo, era stato sempre trascurato; l'altro, dipendente dalla delimitazione del perimetro lagunare, che aveva causato l'invasione dell'acqua marina sui terreni marginali, prima imbevuti dall'acqua dolce scolante dal retroterra.

Anche i porti alla fine della Repubblica apparivano mal sistemati. Per arrivare a Venezia dal mare, la Serenissima aveva fatto scavare il canale di Santo Spirito. La possibilità di sistemare il Porto di Lido era stata sempre cercata anche dalla Repubblica, la quale procedendo sempre con molta cautela non aveva però preso alcuna iniziativa. Napoleone capì pure che non era un facile problema ed, abbandonata l'idea del

Lido, decise di continuare ad usare il Porto di Malamocco aumentando i fondali di Santo Spirito.

La possibilità di migliorare il porto di Alberoni o Malamocco — il migliore dell'estuario — è stata studiata dai tecnici militari francesi e progettata dal Paleocapa sotto il dominio austriaco che fece pure iniziare i lavori, continuati poi dallo Stato italiano.

L'Austria aveva ostacolato sempre l'idea di sistemare il porto di Lido e ciò forse non tanto per ragioni tecniche quanto per non mettere in pericolo la supremazia di quello di Trieste. Sta di fatto che il progetto Mati-Contin fu presentato dal Paleocapa nel 1871 e che il Ministero prima lo respinse, poi, adagio, adagio permise che si costruisse una diga a nord (quella di Punta Sabbioni) e successivamente anche l'altra a sud realizzando in definitiva l'intero progetto, che fu terminato nel 1898.

Oggi, a distanza di tempo, dobbiamo però riconoscere che, mentre il litorale del Cavallino, lontano da Venezia ed indipendente da essa; ha ricevuto un notevolissimo incremento, i litorali di Lido e di Santo Erasmo rimasti privi di ripascimento, stanno deperendo con pericolo per la retrostante laguna che interessa direttamente Venezia e le altre isole maggiori. Il porto di Venezia, a meno di 70 anni dalla costruzione, è notevolmente malandato nelle dighe di difesa (già deboli in partenza) ed è adatto soltanto alla media navigazione. Avendo esso favorito la libera espansione della marea fino ai margini lagunari ha anche aumentato l'intensità delle correnti, e di conseguenza, aggravato l'effetto delle erosioni nella città e nelle isole.

Per il bene di Venezia, com'è noto, si sta dirottando il traffico marittimo in aumento al porto di Alberoni, dove le dighe, costruite più solidamente, sono sempre in ottimo stato di conservazione, dove i fondali si mantengono e dove non esistono a tergo isole abitate da difendere. Qui si può agire senza timore di rovinare Venezia che, date le sue condizioni di conservazione, dev'essere lasciata fuori da qualsiasi adattamento.

È però doveroso constatare che, da un secolo e mezzo ben poco è stato fatto perché Venezia possa continuare a vivere; tranne qualche restauro di monumenti e molti escavi che potrebbero anche avere aggravata la situazione. Dalla fine della Repubblica ai nostri giorni, oltre alle cause di danno già segnalate, il livello marino si è alzato e con-

temporaneamente il suolo si è irregolarmente abbassato per una quantità che si aggira sul mezzo metro.

Non è più l'interrimento della laguna che preoccupa ai fini della conservazione di Venezia quanto il suo affondamento e la disgregazione di tutto ciò che emerge privo delle necessarie difese.

Siamo di fronte quindi ad un fenomeno inverso non la terra che invade la laguna ma quest'ultima che preme per liberarsi dalle isole e dalle difese divenute ostacolo alla sua crescente espansione. Il capovolgimento della situazione idraulica è stato causato da eventi naturali ineluttabili quali il bradisismo e il disgelo delle calotte polari (eustatismo glaciale) con il conseguente aumento dei livelli dei mari.

Sarebbe necessario, di fronte all'innalzamento del pelo d'acqua, sopraelevare il suolo di pari passo con l'innalzamento del mare per evitare l'assottigliamento o, addirittura, la scomparsa dell'esistente strato di terreno fertile.

La situazione è aggravata dalla diminuzione degli apporti sabbiosi dei fiumi: Tagliamento, Livenza e Piave.

Alla navigazione a vela infine si è sostituita quella meccanica e, nell'ultimo trentennio, sono stati introdotti nei canali di Venezia i motoscafi. Tutti possono vedere che il comune marino si è molto alzato ed ha invaso ingressi, scalinate e rive. Erosioni e salsedine hanno aggravata nuovamente la situazione. Essa è invertita rispetto a quella del Medio evo. Venezia non si interra ma affonda e si sgretola.

Soltanto le disposizioni di legge che erano state studiate dalla Repubblica per mantenere Venezia città lagunare non sono cambiate. L'Austria, col regolamento del 1841 aveva risanzionato le vecchie disposizioni senza minimamente aggiornarle. La legge del 1936 non fa che ribadire nuovamente, leggermente mitigate, le stesse norme (salva la facoltà allo Stato di autorizzare qualche deroga) senza tener conto delle mutate condizioni fisiche della laguna.

Si è arrivati in questo modo ad avere la paradossale situazione odierna che si può sintetizzare così:

- a) Venezia, unica al mondo, viene trattata come le altre città italiane;
- b) vige una legge di polizia lagunare che è per gran parte non applicabile, oppure, se applicata, danneggia la laguna;
- c) esiste una conterminazione lagunare non più aderente alla realtà;

d) la navigabilità della laguna versa in grave disordine per la confusione delle disposizioni;

e) le isole lagunari e i terreni coltivati sono in pericolo per alluvioni dal mare e per l'erosione senza possibilità di congruo aiuto statale;

f) mancano i mezzi e il coordinamento necessari per attuare le difese.

Gli antichi scrittori di idraulica veneta hanno fatto il loro tempo! Anche i loro aforismi vanno riveduti! Venezia è in pericolo e non si può salvarla senza conoscere da vicino i suoi malanni.

È necessario toccare con mano le nuove situazioni ed agire con energia. È necessario modificare le leggi adattandole alle nuove necessità.

Le disposizioni di cui alla legge 7 gennaio 1937, n. 191, riguardanti le norme relative alla polizia della laguna di Venezia risultano in gran parte superate.

Considerato che ogni fenomeno naturale è mutevole, anche se lentamente come quelli geologici, bisogna dare ad un organo competente, e, nella specie, al Magistrato alle acque, la possibilità di aggiornare periodicamente l'andamento della conterminazione lagunare in relazione alle variazioni fisiche naturali, oppure legalmente autorizzate, verificatesi in laguna.

Con ciò bisogna anche formulare disposizioni atte a creare e a mantenere un ruolo di vigilanti lagunari (ufficiali e guardiani) responsabili dell'applicazione delle leggi che, diversamente, rimarrebbero strumenti inutili e superflui.

È poi necessario che al Magistrato alle acque venga dato l'incarico della manutenzione (escavo e segnalamento) dei canali lagunari, analogamente a quanto avviene per quelli in consegna all'Autorità marittima.

Bisogna tener presente che l'Autorità marittima ha il compito di mantenere efficiente il porto di Venezia (anche se ciò può talvolta essere a scapito della città) con fondali di 11-13 metri fino a Marghera, mentre il Magistrato alle acque ha il compito di conservare la laguna in quanto ambiente su cui sorge la città di Venezia nelle condizioni, almeno, in cui l'ha ricevuta alla sua istituzione (1907).

Autorità marittima e Magistrato alle acque procedono talvolta su strade diverse, e molto spesso ignote le une alle altre, sicché accade che l'uno impiega i soldi dello Stato per fare lavori, per i cui danni altro organo dello Stato deve poi intervenire.

La città per sopravvivere deve rimanere almeno quella che è, il porto deve invece adattarsi ai mezzi di trasporto. Il canale porto di Lido è stato creato per un fondale di 8 metri per navi a vela ed a vapore, ed a tale quota si manterrebbe forse senza necessità di continui escavi. Fu poi portato a 11 metri (dal mare a Marghera) mediante escavi di notevole mole, senza tuttavia che il transito fosse consentito ai più grossi natanti.

Ciò certamente provoca uno slittamento dei vari strati sedimentari su cui posa la città di Venezia, che, man mano, provocano l'abbassamento del centro urbano; l'effetto di detti escavi, così inopinatamente effettuati, ha fatto sentire i propri effetti e continuerà a produrli.

È ciò perché, fra l'altro, per i lavori di escavo che vengono effettuati dal Genio civile per le opere marittime non viene chiesto il parere del Magistrato alle acque. Ed è logico che quell'Ufficio abbia soltanto in vista il soddisfacimento delle richieste dei naviganti, che chiedono sempre canali più ampi e più profondi nell'interesse della navigazione.

Ma ogni escavo provoca certamente uno squilibrio, squilibrio tanto più sentito in quanto, almeno finora, i canali di grande navigazione passano in fregio alla città, anzi al centro che è di supremo interesse storico ed artistico. Tutte le vecchie rive e fondamenta vanno in sfacelo. Le fondazioni normali dei fabbricati sono poste a 4-5 metri sotto il medio mare, mentre i canali arrivano, come detto, a 11 metri.

Gli escavi, a tale profondità, si debbono quindi fare nelle zone lagunari, distanti dai centri abitati, così almeno i danni si faranno sentire solo a distanza di secoli.

È opportuno poi modificare completamente tutte le disposizioni relative alle valli da pesca che sono attualmente estromesse dal regime lagunare. Da notare che lo erano sostanzialmente anche nel passato. È necessario, infine, che venga data al Magistrato alle acque la facoltà di bonificare i margini lagunari (gronde) malarigeni, o, comunque, deficienti di ricambio di acqua.

Sulla scorta delle sopraindicate osservazioni, onorevoli colleghi, è stata predisposta la presente proposta con la quale si modificano le superate norme relative alla polizia della laguna contenute nel decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

Alla carenza di mezzi finanziari indispensabili a conservare, per tutta l'umanità, una città unica al mondo i proponenti provvederanno con altra iniziativa che si ripropongono di sottoporre al più presto alla vostra approvazione.

Essi chiedono, intanto, onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta, approvazione che si augurano sollecita affinché, per l'insufficienza della legge, non abbia ad essere riferito ai legislatori il monito di

Giovanni Battista Ignazio, scrittore del XVII secolo:

« Venetorum Urbs Divina disponente Providentia. In aquis fundata, Aquarum ambitu circumspecta, Aquis pro muro munitur.

Quisquis igitur detrimentum Publicis aquis inferre ausus fuerit, et Hostis Patrie iudicetur, nec minore plectatur poena, quam quis Sanctos muros Patriae violasset.

Huius Edicti ius Ratum, perpetuumque esto ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La laguna di Venezia è costituita dal bacino di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (Conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed è compreso fra il mare e la terraferma.

Essa è separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte, tre bocche o porti, ed è limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.

ART. 2.

Il Magistrato alle acque dovrà, sentito il proprio Comitato, rivedere, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il tracciato della conterminazione lagunare, rilevando altresì i perimetri di tutte le isole o zone non soggette alla libera espansione della marea, in modo da individuare l'esatta separazione fra bacini attivi e non attivi.

Il Magistrato alle acque ha facoltà di rivedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il perimetro lagunare con le modalità di cui al precedente comma.

Il tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

ART. 3.

Al Magistrato alle acque spettano la sorveglianza sull'intera laguna e la disciplina di tutto quanto abbia attinenza con la laguna stessa.

Tutti gli Enti pubblici e privati, ivi compreso l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, dovranno ottenere, prima di eseguire escavi od opere di qualsiasi natura entro il perimetro lagunare, il nulla-osta del Magistrato alle acque.

ART. 4.

La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.

In detti canali e zone la navigazione è regolata dalle norme vigenti in materia di

polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.

Il Magistrato alle Acque provvederà all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi.

ART. 5.

Per l'adempimento delle funzioni demanategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe.

ART. 6.

Nei canali, siano essi navigabili o no, è proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia.

ART. 7.

Oltre alle acque dolci, siano di fiume o di scolo, che entrano attualmente in laguna o per non essere mai state divertite da essa, o per esservi state condotte con apposite concessioni, è vietato introdurne altre, siano torbide o chiare, senza un'apposita concessione del Magistrato alle acque il quale, sentito il parere del medico provinciale, e salva l'osservanza delle norme sulle derivazioni delle acque pubbliche, prescriverà gli oneri da imporre al concessionario nei riguardi igienici e idraulici, per rendere la concessione il più possibile innocua alla laguna.

Lo scarico delle acque che attualmente si versano in laguna dovrà essere gradualmente sistemato nei riguardi idraulici ed igienici, sentito il parere del medico provinciale.

ART. 8.

Le opere di ogni genere e natura che vengano ad alterare il perimetro di demarcazione tra le parti di laguna attiva e non attiva, nonché a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare a sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Il Magistrato alle acque è autorizzato a rilasciare il nulla osta nel caso di richiesta di modifiche non sostanziali, comunque non superiore ad un ettaro di superficie, purché il richiedente s'impegni con atto scritto a demolire le opere eseguite in caso di mancato riconoscimento od a procedere ad escavi di compenso.

ART. 9.

Qualora, all'atto della revisione periodica del perimetro lagunare, il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcuni territori compresi nel medesimo perimetro lagunare, esso procede ad espropriazione per pubblica utilità.

Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali.

ART. 10.

Alle disposizioni contenute nella presente legge non è ammessa deroga neppure per le disposizioni imposte da altre Autorità.

ART. 11.

È vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.

Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie è tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la Autorità sanitaria.

ART. 12.

Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canali fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.

Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.

Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

ART. 13.

Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

I comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del Genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali la cui manutenzione è ad essi affidata.

La cernita ed il trasbordo delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e dalle abitazioni devono essere eseguite in apposite « cavane » da espurgarsi periodicamente con l'osservanza delle norme igieniche vigenti.

ART. 14.

Il Magistrato alle acque provvede all'osservanza delle norme di cui alla presente legge a mezzo dell'Ufficio del Genio civile.

Allo scopo è istituito un Corpo di Polizia lagunare, di cui alle tabelle *A* e *B*.

La nomina dei componenti è demandata, mediante concorso pubblico, al Ministero dei lavori pubblici fra elementi idonei alla conduzione di natanti a remi o a motori.

La relativa spesa è posta a carico del capitolo n. 7 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62.

ART. 15.

È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 16, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare, dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente Capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

ART. 16.

Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, è obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.

ART. 17.

Le materie di rifiuto, qualora non depositate in orti, cortili, piazze e simili devono essere deposte nelle apposite sacche costruite e mantenute dal Magistrato alle acque in deroga all'articolo 15 della presente legge.

ART. 18.

Per le materie che devono trasportarsi nelle pubbliche sacche, ovvero in altri luoghi, in caso di speciale concessione, deve sempre essere conosciuto il carico che ha la barca quando si mette in viaggio, in modo da poterne fare il riscontro nel luogo del deposito ed assicurarsi che le materie da trasportare non siano andate disperse nel percorso.

ART. 19.

Se il sito dello scarico non sia una pubblica sacca, ma un luogo dove gli interessati abbiano ottenuto di poter trasportare materiale come all'articolo 17, le somme da corrispondersi all'agente delegato dal Genio civile per la sorveglianza gravano su chi fa lo scarico. Il relativo importo dovrà venire preventivamente versato su apposito conto speciale presso la Tesoreria dello Stato.

ART. 20.

Nessuna barca carica di materiali di rifiuto può viaggiare in laguna prima dell'alba né dopo il crepuscolo.

ART. 21.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango, ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonché estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione è data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti

norme, e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.

Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.

Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.

ART. 22.

Il carico e lo scarico della zavorra dei bastimenti, il lavaggio delle petroliere e comunque qualsiasi dispersione nella laguna di liquidi o sostanze solide trasportati da natanti devono essere autorizzati dall'Ufficio del Genio civile su presentazione di apposita domanda nella quale dev'essere indicata la località di prelevamento o di deposito delle materie.

ART. 23.

Sono vietati i dissodamenti e le piantagioni di qualunque specie entro il perimetro lagunare, eccettuate le isole, senza il nulla osta del Magistrato alle acque.

ART. 24.

Le disposizioni che provvedono alla tutela degli argini pubblici si estendono agli argini di conterminazione lagunare.

ART. 25.

Lo sfalcio delle erbe dei terreni sia privati che demaniali, siti entro il perimetro lagunare, dev'essere autorizzato dall'Ufficio del Genio civile.

ART. 26.

La pesca nella laguna di Venezia può essere esercitata in due modi:

- a) in forma vagantiva;
- b) in forma stabile.

Essa è soggetta, oltre che ai vigenti regolamenti sulla pesca in genere, alle seguenti prescrizioni nell'interesse della conservazione della laguna, fatte salve le limitazioni di carattere igienico contenute nei regolamenti locali.

ART. 27.

La pesca stabile si esegue entro le valli da pesca arginate ed individuate a termini dell'articolo 2. Tutte le opere, arginature,

chiaviche, fatte in fregio al perimetro lagunare devono essere autorizzate dal Magistrato alle acque, ivi comprese le derivazioni di acqua marina.

ART. 28.

I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 29.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è demandato, oltre che agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria, ai vigili comunali, agli agenti di cui all'articolo 14 ed al personale tecnico del Genio civile.

ART. 30.

Per le contravvenzioni alle presenti norme che alterino lo stato delle cose è in facoltà del presidente del Magistrato alle acque, inteso l'Ufficio del Genio civile e, quando sussistano ragioni di competenza, anche la Autorità militare e quella marittima, di ordinare la riduzione al primitivo stato, o effettuare scavi di compenso, stabilendo il termine in cui tali lavori devono essere compiuti.

Scorso inutilmente il termine stabilito, i lavori sono eseguiti, per conto dell'interessato, dall'Ufficio del Genio civile.

In caso d'urgenza il presidente del Magistrato alle acque, può, nella stessa ordinanza di cui al 1° comma di questo articolo, disporre che i lavori siano immediatamente, eseguiti d'Ufficio.

Per il rimborso delle spese sostenute dall'Erario, nelle ipotesi previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, si applica l'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

ART. 31.

Le disposizioni delle presenti norme si estendono, in quanto applicabili, alle lagune di Marano e Grado.

Il Magistrato alle acque esercita i suoi poteri di polizia su di esse valendosi degli Uffici del Genio civile competenti per territorio.

ART. 32.

Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191, sono abrogate.

TABELLA A.

Ufficiali idraulici.

| Coeffi- ciente — | | Numero dei posti — |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 500 | Ufficiale idraulico capo | 1 |
| 402 | Ufficiale idraulico principale. | 1 |
| 325 | Primo ufficiale idraulico . . . | 1 |
| 271 | Ufficiale idraulico. | } 1 |
| 229 | Ufficiale idraulico aggiunto . . | |
| 202 | Vice ufficiale idraulico | |
| | | — |
| | | 4 |
| | | = |

TABELLA B.

Sorveglianti idraulici.

| Coeffi- ciente — | | Numero dei posti — |
|------------------------|--|--------------------------|
| 173 | Sorvegliante idraulico capo. . . | 4 |
| 159 | Sorvegliante idraulico di 1 ^a classe | } 16 |
| 151 | Sorvegliante idraulico | |
| 142 | Allievo sorvegliante idraulico. | |
| | | — |
| | | 20 |
| | | = |